



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 71 del 07 FEB. 2017

EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN) per un importo complessivo di € 1.240.000,00 - Conferma incarico Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. CUP J79D15000490001

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli



interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota del 31 dicembre 2015 n. 5834 con la quale il Commissario delegato ha autorizzato il proseguimento, senza soluzione di continuità, di tutte le attività previste nell'accordo di programma siglato il 30 marzo 2013 e nei successivi Atti integrativi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;



Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.587/Area1/S.G. del 23.11.2016 con il quale, al dott. Maurizio Croce, Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, sono state delegate tutte le funzioni di Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";


Visto per le parti ancora in vigore il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso

l'intervento individuato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Mugana completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN). Importo Accordo di programma € 1.240.000,00;

- Vista** la Convenzione sottoscritta in data 21 ottobre 2013 tra l'Amministrazione comunale di Troina ed il legale rappresentante dell'OASI MARIA S.S. s.r.l. a socio unico, con la quale la suddetta Società, si è impegnata a produrre a titolo gratuito la progettazione esecutiva dell'intervento relativo all'area d'intervento ed individuando come responsabile della progettazione l'ing. Salvatore Amedeo Sotera, impegnandosi altresì come specificato all'art. 5 di suddetta convenzione, a produrre tutte gli aggiornamenti necessari affinché tale progettazione possa essere resa appaltabile secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Visto** il Decreto di questo Ufficio n. 119 del 15 marzo 2016 con il quale il geom. Alessandro Nasca in servizio presso l'U.T.C. del comune di Troina (EN) è stato nominato Responsabile del Procedimento;
- Vista** la nota del 18 aprile 2016, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 19 aprile 2016 al n. 1852, con la quale il RUP, tra l'altro ha trasmesso la Deliberazione della giunta Comunale n. 58 del 08 aprile 2016 che conferma la riconducibilità del progetto esecutivo, redatto dalla società OASI MARIA S.S. s.r.l. a socio unico ed in possesso dal Comune, all'intervento individuato con il codice EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Mugana completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN);
- Vista** la nota del 06 maggio 2016 assunta al protocollo di questo Ufficio in data 09 maggio 2016 al n. 2130, con la quale il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo adeguato alla nuova normativa sui LL.PP. al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell'intervento codificato EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Mugana completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN) per un importo complessivo di € 1.240.000,00;
- Visto** il Decreto n. 470 del 18 ottobre 2016, in sostituzione del 448/2016 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento contraddistinto con il cod. **EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Mugana completamento - loc. Centro abitato", nel Comune di Troina (EN) per un importo complessivo di € 1.240.000,00** come da quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI		€ 887.093,76
1	Importo dei lavori di cui:		
1.a	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori soggetti a ribasso	€ -----	€ -----
1.b	Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso (da PSC)	€ 37.859,98	
1.c	A detrarre (1.b)	€ 37.859,98	
	Restano i lavori a base d'asta (1-1.c)	€ 849.233,78	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€ 195.160,63	
B.2	Imprevisti	€ 44.354,69	
B.3	Spese tecniche prestazioni di D.L., misura e contabilità, assistenza al collaudo e CSE onnicomprensive	€ 64.518,77	
B.4	Spese tecniche prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo onnicomprensive	€ 2.002,81	
B.5	Spese tecniche prestazioni di collaudo statico onnicomprensive	€ 11.408,54	
B.6	Spese tecniche per la sorveglianza archeologica onnicomprensive	€ 4.000,00	
B.7	Spese tecniche consulenza archeologica per relazione archeologica preventiva onnicomprensive	€ 1.701,58	
B.8	Spese tecniche RUP onnicomprensive	€ 4.401,09	
B.9	Spese tecniche prestazioni di supporto al RUP onnicomprensive	€ 12.851,99	



B.10	Spese di pubblicazione bando gara e commissione gara	€	5.000,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€	3.332,72	
B.12	Contributo a favore dell'ANAC	€	375,00	
B.13	Oneri di accesso alla discarica	€	2.298,42	
B.14	Assicurazione D.L.(art.90 c. 5; art. 92 c. 7bis; Dlgs163/2006), Assicurazione RUP per verifica progetto(art. 112 c. 4bis Dlgs n.163/2006	€	1.500,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		€	352.906,24	€ 352.906,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A +B)				€ 1.240.000,00

Vista la nota prot. 889 del 27 gennaio 2017 con la quale questo Ufficio ha provveduto ad affidare l'incarico di Direzione Lavori, misura contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento **EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamente - loc. Centro abitato"**, all'ing. Grazia Letizia Calabrese per un importo pattuito pari ad € 38.386,71 esclusi oneri ed IVA;

Vista la nota del 31 gennaio 2017, assunta al protocollo n. 958 del 01 febbraio 2017, con la quale l'ing. Grazia Letizia Calabrese ha provveduto ad accettare l'incarico di Direzione Lavori, misura contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Visto il Disciplinare d'incarico sottoscritto tra le parti che fa parte integrante del presente provvedimento;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di confermare, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia l'incarico per l'espletamento della funzione di Direzione lavori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, relativamente all'intervento **EN200A/10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamente - loc. Centro abitato"**, conferito con nota prot. 889 del 27 gennaio 2017 all'Ing. Grazia Letizia Calabrese, codice fiscale CLBGZL63L53L448D, nata a Troina il 13 luglio 1963 ed ivi residente in via Umberto n. 193, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna al n. 356.

Articolo 3 Di precisare che sarà corrisposto, per l'espletamento dell'incarico, in base a quanto pattuito, il compenso professionale in oggetto per un importo di € 38.386,71, oltre oneri previdenziali ed IVA, per le attività di Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Articolo 4 Di dare atto che l'incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento.

Articolo 5 Di dare atto che l'importo di € 48.705,06 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, trova copertura nel finanziamento di cui al Decreto Commissariale n. 470 del 18 ottobre 2016.

Articolo 6 Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, al Direttore dei Lavori incaricato, all'Ufficio di Ragioneria e di monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti



DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI
DI DIREZIONE DEI LAVORI COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 101 COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016, NONCHÉ DI
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SECONDO GLI ART. 92 E 100 D.LGS. 81/08 E
SS.MM.II. EN200A/10 TROINA "CONSOLIDAMENTO DI MONTE MUGANA COMPLETAMENTO - LOC.
CENTRO ABITATO", RICADENTE NEL COMUNE DI TROINA (EN)

CUP J79D15000490001 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Commissario
Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" ex DPCM 10 dicembre 2010, sita in
via Costantino Nigra n. 5, sono intervenuti:


Il Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Sicilia, ing. Calogero
Foti, nato ad Agrigento il 12/09/1955, domiciliato per la carica in Palermo, Via Costantino Nigra 5, che
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale dell'Ufficio del Commissario
per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Sicilia (CF 97250980824) - (di seguito definito
"Commissario" o "Committente");

e dall'altra:

La signora ing. Grazia Letizia, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna al n. 356, con sede
legale in via Umberto, 193 - 94018 Troina (EN) codice fiscale CLB GZL 63L53 L448D, partita IVA
01087440861, di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato»;

PREMESSO CHE:

con nota commissariale n. 889 del 27 gennaio 2017 è stato affidato l'incarico, cui al presente disciplinare,
all'ing. Grazia Letizia incaricato sopra indicata per la redazione dello progettazione, definitiva, esecutiva, e
la Direzione dei lavori di EN200A/10 TROINA "CONSOLIDAMENTO DI MONTE MUGANA COMPLETAMENTO



- LOC. CENTRO ABITATO", RICADENTE NEL COMUNE DI TROINA (EN), considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all'articolo 101, comma 3, decreto legislativo n. 50/2016 ed agli artt. 92 e 100 del decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., relativi all'intervento di EN200A/10 TROINA "CONSOLIDAMENTO DI MONTE MUGANA COMPLETAMENTO - LOC. CENTRO ABITATO",
2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi per le parti ancora in vigore al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.
4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J79D15000490001.

ART. 2) OBBLIGHI LEGALI

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Il Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per

l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

ART. 3) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fasi

Fasi di progettazione:

B.II

Progettazione definitiva

B.III

Progettazione esecutiva

B.III.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

AC.1

Prestazioni accessorie (fasi di progettazione)

Fasi

Fasi di esecuzione:

C.I

Direzione Lavori e contabilità

C.I.12

Coordinamento della Sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010)


E.I.01

Monitoraggi

AC.2

Prestazioni accessorie (certificato di regolare esecuzione)

2. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie da affidare è indicato nel prospetto allegato sotto la lettera «A» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente "Allegato «A»"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso, come richiamato al successivo articolo 24.



3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni della progettazione preliminare di cui alla successiva lettera e); egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

e) dichiara di aver preso visione del progetto preliminare e di accettarlo senza riserve.

f) ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010, il tecnico incaricato deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa in fase di progettazione, il Prezziario della Regione Sicilia, integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi.

4. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente,

riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 147, comma 2, 148 comma 4, 150 comma 2, lettera g), e da 180 a 195, del d.P.R. n. 207, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.

5. Lo nota di affidamento al Tecnico incaricato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

6. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 10, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;

b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) collaudo statico di cui all'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 ;

d) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

ART. 4) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'incarico non comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tuttavia il Tecnico incaricato deve collaborare con l'operatore economico incaricato delle predette prestazioni.

ART. 5) ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO



1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:


- a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto realizzato;
- b) perizie di variante introdotte dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 311 del d.P.R. n. 207 del 2010, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13;
- c) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari di cui all'articolo 57, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

ARTICOLO 6) SPESE E ONERI ACCESSORI

Le spese e gli oneri accessori concorrono a determinare il corrispettivo ed il relativo importo è stabilito in maniera forfetaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

ART. 7) ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per



Interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. Il committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, la quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il il Tecnico incaricato si impegna a:

a) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

b) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;

c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);

d) a produrre entro il termine stabilito nel CSA il Conto finale dei lavori previsto all'art. 200 del d.P.R. n. 207 del 2010;

e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori strutturali la Relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della Legge 5 novembre 1971, N. 1086;

5. In capo al committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al il Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati



oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria con le percentuali previste all'art. 5 del Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al D.M. 143/2013 e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

ART. 8) VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

ART. 9) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).

3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

4. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al il Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando



invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;

- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;

- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente

proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può

essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e

proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;

d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione

certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

6. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione (PN.2) di cui all'articolo 3,

comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte

dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 e da ogni

altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento

dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione

committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori,

ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine

per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie (data

verbale ultimazione lavori) e in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di collaudo (certificato

regolare esecuzione). In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.


7. I termini di cui al comma 6 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori, pertanto

restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di

ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la

sospensione dei lavori dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili al Tecnico incaricato o

quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di



sospensione dei lavori.

8. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

ART. 10) PENALI


1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.



4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità della per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

ART. 11) RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE


1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche



che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003..

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.


2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravviene agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito



provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;

l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 13) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui all'art. 1 del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha accettato il corrispettivo stabilito per onorari e spese per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, è stato definito un importo complessivo di € 38.386,71 oltre oneri ed iva. Tale importo è stato determinato in via transattiva con il Tecnico incaricato, il quale ha preso atto e dichiarato espressamente di accettare il corrispettivo offerto e che lo stesso remunera la prestazione fornita, senza nulla oltre a pretendere, anche ove si rendessero necessari eventuali adeguamenti.

Si specifica che suddetto corrispettivo risulta inferiore a quello calcolato secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.


3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso del 25%.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle varie fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell'Allegato «A».

5. La quota delle spese forfetarie con le modalità dell'art. 6 è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza del loro importo come determinato nell'Allegato «A».

6. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni.

7. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione esecutiva, quale livello di progettazione affidato al Tecnico incaricato.



8. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati dei contributi previdenziali e dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

ART. 14) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 9, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall'Allegato «A».

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:

a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione;

c) varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 3 secondo periodo del decreto legislativo n. 163 del 2006, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;

d) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dalla approvazione della variante (inteso come maggiore importo in assoluto rispetto all'importo contrattuale) sommato al corrispettivo per la D.L. oltre eventuali maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui all'Allegato «A».

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera c) l'adeguamento del corrispettivo è diverso a seconda che si tratti di Perizie Suppletive o Perizie di Variante.

Si intende perizia suppletiva quando attiene prevalentemente alla variazione delle quantità dei lavori più che alla variazione dei lavori stessi; la formulazione di nuovi prezzi, se non inserita in un contesto di

sostanziale, prevalente nuova progettazione, non è condizione necessaria per considerare una perizia come perizia di variante.


Nel caso di Perizie suppletive il compenso (cl. 07 Tavola Z-2 Allegato A), ridotto del 25%, è valutato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Si intende perizia di variante quando attiene prevalentemente alla variazione di lavori che comportino una nuova progettazione di parti definite dell'opera (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi, non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria); l'assenza di formulazione di nuovi prezzi, se inserita in un contesto di sostanziale, prevalente, nuova progettazione, non è condizione sufficiente per considerare una perizia come perizia suppletiva.

Nel caso di Perizie di Variante il compenso (c.l.08 Tavola Z-2 Allegato A), ridotto del 25%, è valutato sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità (con la modifica sostanziale di elaborati grafici), in aggiunta ai corrispettivi della variante delle quantità del progetto in corso d'opera (cl. 07 Tavola Z-2 Allegato A) applicato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

5. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

- a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
- b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;
- c) riguardano varianti di cui all'articolo 132, commi 2 e 3 primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;



d) riguardano varianti proposte dall'esecutore ai sensi dell'articolo 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

6. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.

7. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 13, comma 6, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione. A tal fine:

a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione;

b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.

ART. 15) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 13, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 14 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 10, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura al verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di esecuzione	decorrenza dei termini
QCL.1	Direzione Lavori e contabilità	S.A.L. >50% spesa autorizzata dei lavori: 50% corrispettivo;
Qcl:12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	accettazione del certificato di ultimazione lavori: fino all'80 % del relativo corrispettivo; collaudo provvisorio: saldo del 20 %.

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45

18 di 28

Incarico Direzione Lavori misure e contabilità e CSE

(quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.


5. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____ sul quale è autorizzato ad operare la sig.ra Grazia Letizia Calabrese, nata a Troina (EN) il 13.07.1963 (codice fiscale CLBGZL63L53L448D), residente a Troina in via Umberto n. 193.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 17 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;

b) fattura fiscale elettronica anche in sospensione di imposta;

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di



cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, (solo per gli enti locali aggiungere) ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000. ()

7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni sostitutive o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

ART. 16) CONFERIMENTI VERBALI

1. Il Tecnico incaricato è obbligata, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligata, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 13 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma.

20 di 28

Incarico Direzione Lavori misure e contabilità e CSE


ART. 17) GARANZIE

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione in data _____ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____ autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto esecutivo posto a base di gara sino alla data del collaudo provvisorio.

2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 100.000,00 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 111 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il Tecnico incaricato è dotata di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____, n. _____ in data _____, con



validità fino al _____, con un massimale di euro _____.

ART. 18) ADEMPIMENTI LEGALI

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Si prende atto che, in relazione al Tecnico incaricato, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Tecnico incaricato risulta in regola con le Casse previdenziali di appartenenza mediante DURC prot. _____ del _____ rilasciato da INPS-INAIL;

ARTICOLO 19) SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.


3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, comma 3, e dell'articolo 118, commi 3, del decreto

legislativo n. 163 del 2006, non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

ART. 20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.



3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.


7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di PALERMO; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21) PRESTAZIONI OPZIONALI SIN DALL'ORIGINE

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

ART. 22) DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso il proprio Studio sito in _____, via _____ n. _____ - pec _____ Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente



ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) l'ing. Grazia Letizia Calabrese come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

ART. 23) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI


Il Tecnico incaricato è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La stessa si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 24) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE DELL'ALLEGATO «A»

1. L'importo dei corrispettivi è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143.

2. Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010. Lo



stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all'articolo

14.

B. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del d.P.R. n. 207 del 2010, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate.

4. Le prestazioni accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 o del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2, sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.

5. Le prestazioni accessorie selezionate nella Tavola Z-2 e per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.


6. L'importo del corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato dopo aver accertato che esso non è superiore a quello determinabile in base al decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001). Qualora, per qualunque motivo, tale condizione venisse meno, in qualunque fase prima del pagamento del saldo del corrispettivo, l'importo di quest'ultimo è ridotto automaticamente nella misura necessaria a ristabilire la predetta condizione.

ART. 25) SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto




Palermo, li 24 marzo 2016

Il Tecnico incaricato

Il Commissario Delegato

Ing. Grazia Letizia Calabrese

Ing. Calogero Foti



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Tecnico incaricato dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 1: Oggetto dell'incarico
- 2: Obblighi legali
- 3: Descrizione delle prestazioni
- 4: Coordinamento della sicurezza
- 5: Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico
- 6: Spese e oneri accessori
- 7: Altre condizioni disciplinanti l'incarico
- 8: Variazioni, interruzioni, ordini formali
- 9: Durata dell'incarico e termini
- 10: Penali
- 11: Riservatezza, coordinamento, astensione
- 12: Risoluzione del contratto
- 13: Determinazione dei corrispettivi
- 14: Adeguamento dei corrispettivi
- 15: Modalità di corresponsione dei corrispettivi.
- 16: Conferimenti verbali
- 17: Garanzie
- 18: Adempimenti legali

19: Subappalto, prestazione di terzi

20: Definizione delle controversie

21: Prestazioni opzionali sin dall'origine

22: Domicilio, rappresentanza delle parti

23: Tracciabilità dei flussi finanziari

24: Disposizioni integrative e interpretative dell'allegato «A»

25: Spese di contratto

Palermo, li _____ Il Tecnico incaricato _____